



## Il sistema di tracciabilità cartaceo REGISTRI E FORMULARI

SALERNO  
giugno 2017

\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data dello svolgimento del seminario

**Codice  
Ambientale**  
D.lgs. 152/2006

### D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006) entrato in vigore 29 aprile 2006

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare:

D.lgs. 205 del 2010 recepisce la direttiva europea 2008/98/CE, introduce la tracciabilità telematica dei rifiuti (SISTRI) ed entra in vigore il 25/12/2010,

oltre a:

- DI 25 gennaio 2012, n. 2 ("DI Ambiente" — **Identificazione rifiuti pericolosi**)
- DI 21 giugno 2013, n. 69 (..... - cd. "Decreto Fare" — **Terre e rocce da scavo**)
- DI 31 agosto 2013, n. 101 (..... - **Nuova disciplina di operatività del Sistri**)
- DI 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative per SISTRI**)
- Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue (**Nuovo elenco europeo dei rifiuti**)
- Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue (**Caratteristiche di pericolo rifiuti / Sostituzione dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce**)
- **GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016**

## Tracciare i rifiuti

### Art. 188-bis D.lgs. 152/2006

Per i rifiuti deve essere garantita la tracciabilità dalla produzione fino alla destinazione finale. Infatti l'articolo si esprime come segue:

- 1) In attuazione di quanto stabilito all'art. 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
- 2) A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
  - a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 14-bis del DL n° 78 del 1/7/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 102 del 3/8/2009 e dal DM del 17/12/2009; oppure
  - b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 D.lgs. 152/06.

### DI n. 244 dicembre 2016 – DOPPIO BINARIO

Fino alla più vicina data tra il subentro del nuovo Gestore Sistri ed il 31/12/2017 continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

Dm Ambiente 30 marzo 2016, n. 78  
NUOVO regolamento contenente le disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti:  
Attua l'articolo 188-bis, c. 4-bis, D.lgs. 152/06  
Abroga i DM 52/2011

## Disciplina particolare

Per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, è previsto un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilisce, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante.

Disciplina sul commercio ambulante → D.lgs. 114/98

Come richiamato all'art. 266, comma 5, D.lgs. 152/06, con esclusioni relative agli obblighi di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 dello stesso decreto legislativo.

Diverse sono state le sentenze della Cassazione Penale, Sez. III, negli anni 2011 - 2014 - 2015 intervenute a richiamare ad un comportamento corretto in tale ambito.

Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016

**Nello specifico:**  
il testo varia l'articolo 188 del D.lgs. 152/06 e si applicherà quando il SISTRI sarà pienamente operativo

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

art. 190 D.lgs. 152/06

### Che cosa è ->

il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la data di produzione o di gestione.

### Chi è obbligato ->

- 1) i produttori:
- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
  - di rifiuti speciali pericolosi \*,
  - di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....,
- 2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale,  
3) chi effettua attività di recupero e smaltimento,  
4) chi effettua attività di intermediazione.

### Chi è escluso ->

- 1) i produttori:
- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, servizio, sanitarie, attività agricole ed agro-industriale (art. 2135 C.c.).
  - \* le imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi,
  - \* i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
- 2) soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

Norme contenute nel  
Ddl 'GREEN  
ECONOMY' del  
22/12/2015, in vigore  
dal 2 febbraio 2016

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

VIENE MODIFICATO  
Caso particolare:  
"modifica introdotta DL n 201 del  
6/12/2011 art. 40 comma 8"

«In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale,

le imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c., nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.lgs.152/06. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art.193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

art. 190 D.lgs. 152/06

### La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico..

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

### Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi e le 2 t di pericolosi **possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

art. 190 D.lgs. 152/06

### Ubicazione ->

tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore.

### Conservazione ->

conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;

unica eccezione per la discarica, i cui registri vengono conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica poi dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

### Il Modello ->

da utilizzare è quello previsto al **DM 1 aprile 1998 n. 148**, dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:

1. **Modello A** per produttori e gestori
2. **Modello B** per intermediari

### Il registro si acquista in cartoleria ->

in questo caso la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel DM 1 aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

art. 190 D.lgs. 152/06

Il **registro può essere anche informatico** -> cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; **anche in questo caso il dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative**, ma il registro stesso sarà composto da un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà a numerare ed intestare con il nome dell'impresa o ente attraverso la procedura informatica. In questo caso il numero dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.

### Vidimazione ->

Il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere **vidimato prima** del suo utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto.

**Vidimati dalla CCIAA di competenza.**

**Si utilizzano fogli numerati (formato A4).**

### Il Costo ->

per la vidimazione è pari ad E. 25.

### Composizione ->

Il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), è **composto** da un frontespizio nel quale sono riportati i dati dell'impresa: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo dell'unità locale dell'impresa (ubicazione dell'esercizio); attività dell'impresa: produttore...; data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata sul registro.

### Disponibilità ->

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all'autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta.

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

art. 190 D.lgs. 152/06

### Inserimento nell'art. 190, dopo il comma 3, del D.lgs. 152/06:

«3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle **attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi** possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza ».

Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016

**Nello specifico:**

**il testo varia l'articolo 190 del D.lgs. 152/06 e si applicherà quando il SISTRI sarà pienamente operativo**

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

art. 190 D.lgs. 152/06

**Circolare 4 agosto 98 parte 2 - alcune indicazioni operative:**

k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate .... In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attività svolte.

Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico;

n) si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato, che è localizzato all'interno dell'area medesima.

Nel suddetto caso la movimentazione dei rifiuti effettuata dai singoli impianti di produzione all'interno dell'area privata delimitata, al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni".

## FORMULARI

(art. 193 D.lgs. 152/06)

**D.lgs. 152/06 art. 193 comma 1** - Durante il trasporto effettuato da Enti/Imprese i rifiuti sono accompagnati da formulario.

**D.lgs. 152/06 art. 193 comma 4** - Le disposizioni di cui al comma 1) non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

**Circolare agosto 1998**

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (e a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

## FORMULARI

(art. 193 D.lgs. 152/06)

**Modifica dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. 152/06:**

«Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del C.c. possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *bb*);

Inoltre **(al momento non vigente)** con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio ».

*Norme contenute nel Ddl "GREEN ECONOMY" del 22/12/2015. In vigore dal 2 febbraio 2016*

**Nello specifico:**  
il testo varia l'articolo 193 del D.lgs. 152/06 e si applicherà quando il SISTRI sarà pienamente operativo

## FORMULARI

(art. 193 D.lgs. 152/06)

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

**La vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

**Il modello da utilizzare** è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere emessi da apposito bollettario a ricalco conforme alla norma;
- 2) qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4) riportano indicazione degli estremi dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5) la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

## FORMULARI

(art. 193 D.lgs. 152/06)

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che il **frontespizio** del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell' unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto. Il formulario è redatto in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (la quarta copia) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

Le copie del formulario devono essere **conservate** per 5 anni.

## FORMULARI

(art. 193 D.lgs. 152/06)

I formulari sono **integrati con i Registri di carico e scarico**, in particolare:

il produttore riporta sulla sua copia di formulario (la prima) il numero della registrazione del suo Registro, le altre tre copie viaggiano senza numero; il destinatario, dopo aver accettato il rifiuto, riporta sulla sua copia (la seconda) il numero di registrazione del suo Registro; il trasportatore, resta con due copie, riporta sulla sua copia (la terza) il numero di registrazione del suo Registro di carico e scarico; la quarta copia ritorna, attraverso il trasportatore, al produttore senza nessun numero (a questo punto il produttore o detentore ha evidenza del termine del trasporto del suo rifiuto e della presa in carico da parte del gestore).

Tale copia deve **rientrare al produttore** entro 3 mesi dal conferimento del rifiuto all'impianto, alla scadenza di tale termine il produttore comunica alla Provincia la mancata ricezione (art. 184 c. 3 D.lgs. 152/2006). Per le spedizioni transfrontaliere il termine diventa 6 mesi e la comunicazione va inviata alla Regione.

**COPIA CONFORME** spesso viene utilizzata in alternativa alla 4 copia del FIR, ma non ha valore di legge.



## FORMULARI

(art. 193 D.lgs. 152/06)

**Il trasportatore non è responsabile** per quanto indicato nel formulario dal produttore o detentore dei rifiuti (eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, quantità ecc.).

**La responsabilità del trasportatore resta per quanto riguarda invece le eventuali difformità riscontrabili con la diligenza** richiesta in merito alla natura dell'incarico.

## FORMULARI

(art. 193 D.lgs. 152/06)

### DOCUMENTI SOSTITUTIVI

I formulari per quanto riguarda:

✓ i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere: possono essere sostituiti dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194 D.lgs. 152/06, anche sulla tratta percorsa sul territorio nazionale;

✓ l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio "annotazioni" del formulario.

## FORMULARI

(art. 193 D.lgs. 152/06)

In caso di **microraccolta** dei rifiuti, da parte di un soggetto (unico raccoglitore o trasportatore) presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ed effettuata nel più breve tempo, ***i formulari***:

a) devono riportare, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste, **prima della partenza**,

b) successivamente (a trasporto concluso), qualora il percorso abbia subito delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni, il trasportatore deve indicare il percorso realmente effettuato.

**Dalla Circolare agosto 98, seconda parte, si ricava:**

m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (Cer) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico.

La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

**Il formulario non deve essere fatto per la movimentazione dei rifiuti all'interno di aree private**, in quanto questa non è considerata trasporto.

**Il formulario** sostituisce **la scheda di trasporto**, infatti **costituisce documentazione equipollente** alla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286 e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2009.

### ATTENZIONE

Con l'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, dal 1/01/2015 è stata abolita la scheda di trasporto.

La circolare del Ministero dell'Interno del 31/12/2014, chiarisce che dal 1/01/2015 non deve più essere richiesta l'esibizione della scheda di trasporto.

**La circolare ministeriale tra i vari aspetti trattati inoltre, specificando di riservarsi degli approfondimenti sulla questione, chiarisce che restano in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo del veicolo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (Circolare del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2014).**

## FORMULARI

(art. 193 D.lgs. 152/06)

### Circolare 4 agosto 98 parte 1 - alcune indicazioni operative:

b) I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari;

l) i soggetti esonerati dal registro, ma obbligati al formulario, dovranno riportare tale esenzione nelle annotazioni e conservare i formulari presso i suddetti soggetti non obbligati al registro;

t) alla voce "quantità" ..... deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella (.) relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino" nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

v) Imprevisti tecnici .....

In caso di trasporto misto (es. gomma/ ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

**Registri  
Formulari  
Sanzioni**  
(art. 258 D.lgs. 152/06)

Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari sono indicate all'art. 258 D.lgs. 152/06.

Testo applicabile fino alla piena operatività del SISTRI.

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO**  
Attività di produzione e gestione – FRONTESPIZIO (All.A)

**Rifiuti - A - 1**  
**REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

ALLEGATO A

1. **DITTA:** ROSSI & C  
Residenza o domicilio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA  
Codice Fiscale: 01234567897  
Ubicazione dell'esercizio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA

2. **ATTIVITA' SVOLTA**

PRODUZIONE	[ X ]
RECUPERO	[ ] codice:
SMALTIMENTO	[ ] codice:
TRASPORTO	[ ]
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE	[ ]

3. **TIPO DI ATTIVITA':**

4. <b>REGISTRAZIONE:</b>	N.	Del	e N.	Del
--------------------------	----	-----	------	-----

5. **CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:**

A) **STATO FISICO**

1 - Solido pulverulento	[ ]
2 - Solido non pulverulento	[ ]
3 - Fungoso palabile	[ ]
4 - Liquido	[ ]

B) **EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO**

H01 esplosivo	[ ]
H02 combustibile	[ ]
H03A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)	[ ]
H03B infiammabile	[ ]
H04 irritante	[ ]
H05 nocivo	[ ]
H06 tossico (incluso molto tossico)	[ ]
H07 cancerogeno	[ ]
H08 corrosivo	[ ]
H09 infetto	[ ]
H10 teratogeno	[ ]
H11 mutageno	[ ]
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici	[ ]
H13 sorgente di sostanze pericolose	[ ]
H14 ecotossico	[ ]

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO**  
Attività di produzione e gestione – MODELLO (All.A)

<p><b>Scarico</b>    <input type="checkbox"/></p> <p><b>Carico</b>    <input type="checkbox"/></p> <p>del ..... n .....</p> <p>Formulario n ..... del ..... Rif. operazioni di carico n .....</p>	<p><b>Caratteristiche del rifiuto</b></p> <p>a) CER .....</p> <p>b) Descrizione .....</p> <p>c) Stato fisico .....</p> <p>d) Classi di pericolosità .....</p> <p>e) Rifiuto destinato a: ( ) smaltimento cod. .... ( ) recupero cod. ....</p>	<p><b>Quantità</b></p> <p>Kg .....</p> <p>Litri .....</p> <p>Metri cubi .....</p>	<p><b>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto</b> .....</p> <p><b>Intermediario/Commerciante</b> .....</p> <p>Sede .....</p> <p>C.F. ....</p> <p>Iscrizione Albo n. ....</p>	<p><b>Annotazioni</b></p>
---	---	---	--	---------------------------

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO**  
Intermediari e commercianti non detentori (All. B)

<p><b>Data movimento</b></p> <p>Movimento del .....</p> <p>Formulario n ..... del .....</p> <p><b>Annotazioni</b></p>	<p><b>Codice CER del rifiuto</b></p> <p>a) CER .....</p> <p>b) Descrizione .....</p> <p>c) Stato fisico.....</p> <p>d) Classi pericolosità.....</p> <p>e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod ..... ( ) recupero cod .....</p> <p><b>Quantità</b></p> <p>Kg .....</p> <p>Litri .....</p>	<p><b>Produttore/Detentore</b></p> <p>Denominazione/ ragione sociale .....</p> <p>C.F.....</p> <p>Indirizzo.....</p> <p><b>Trasportatore</b></p> <p>Denominazione/ ragione sociale .....</p> <p>C.F.....</p> <p>Indirizzo.....</p>	<p><b>Destinatario</b></p> <p>Denominazione ragione sociale .....</p> <p>C.F.....</p> <p>Indirizzo.....</p> <p><b>Eventuali annotazioni</b></p>
---	--	--	---

**FORMULARIO PER IL TRASPORTO    Modelli 1/2**

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO    Serie e Numero: ..... Del .. /.. /..  
 (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)    Numero registro: .....

**(1) Produttore/Detentore:**

Unità locale .....

C.fisc: ..... N.Aut/Albo: ..... del .. /.. /..

**(2) Destinatario:**

Unità locale .....

C.fisc: ..... N.Aut/Albo: ..... del .. /.. /..

**(3) Trasportatore del rifiuto:**

Unità locale .....

C.fisc: ..... N.Aut/Albo: ..... del .. /.. /..

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

**Annotazioni**

**(4) Caratteristiche del rifiuto:**

Descrizione .....

Codice Europeo: .. /.. /..

Stato fisico: ..... (1) (2) (3) (4)

Caratteristiche di pericolo: .....

N. Colli/contenitori: .....

**FORMULARIO PER IL TRASPORTO    Modelli 2/2**

**(5) Rifiuto destinato a:** .....  
 (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche .....

**(6) Quantità:** (-) Kg. o litri    (P.Lordo: ..... Tara: .....)

(-) Peso da verificarsi a destino.

**(7) Percorso (se diverso dal più breve):**

**(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:**    (SI)    (NO)

**9) Firme:**

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE    \*.....\*

FIRMA DEL TRASPORTATORE:

\*.....\*

**(10) Cognome e Nome conducente**

Targa automezzo: .....

Targa rimorchio: .....

Data/ora inizio trasporto: ..... del .. /.. /..

**(11) - Riservato al destinatario**

Si dichiara che il carico e' stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri): .....

(-) respinto per le seguenti motivazioni: .....

Data .. /.. /..    FIRMA DEL DESTINATARIO

\*.....\*

## Attività particolari

### Art. 266 D.lgs. 152/06

Comma 4) I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione o assistenza sanitaria** si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Si ricorda che in tutta la normativa ambientale non è definita l'attività di manutenzione e l'introduzione del comma 4 sembra essere una semplificazione introdotta dal legislatore per chi svolge la piccola manutenzione.

**Una definizione di manutenzione è contenuta nelle norme UNI (9910 – 10147) dove si legge che è manutenzione l'insieme degli interventi volti a mantenere in efficienza un impianto .... o che comunque non ne modifichino o alterino la struttura e la sua destinazione d'uso.**

Opere di demolizione e di ristrutturazione su impianti, attività di manutenzione di infrastrutture rientrano nell'art. 230 comma 1 D.lgs. 152/06.

## Attività particolari

Quindi la semplificazione che porta ad affermare che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione debbano essere considerati prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, porta anche a stabilire che:

- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione,
- **il registro di carico e scarico** va tenuto presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione,
- per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione e l'unica eccezione prevista dalla normativa, che esclude l'utilizzo del formulario, riguarda il trasporto del rifiuto non pericoloso effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di 30 kg / l.

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire **chi sia il produttore del rifiuto e quale il luogo di produzione.**

- Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l'attività di manutenzione.
- Chi svolge l'attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
- Il luogo dove è svolta l'attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.

## Attività particolari

### Art. 230 D.lgs. 152/06

Comma 1) Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da **attività di manutenzione alle infrastrutture**, effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete, può coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
- la sede locale del gestore della infrastruttura per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

**La valutazione tecnica** è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

## Attività particolari

### Art. 230 D.lgs. 152/06

Comma 5) I rifiuti provenienti dalle attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che di edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

**I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e che producono rifiuti pericolosi aderiscono al sistema Sistri come trasportatori.**

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'art. 212, comma 5 D.lgs. 152/06, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

**ATTENZIONE:** in questo caso si parla di pulizia manutentiva delle reti fognarie (200306 – rifiuto della pulizia delle fognature)

•Quando trattasi di:

•SPURGO FOSSE SETTICHE e

•BAGNI CHIMICI

•Il produttore è il proprietario / titolare della fossa o del bagno chimico quindi si rientra nelle situazioni generali e lo spurghista resta un soggetto terzo (200304 – fanghi delle fosse settiche).

## Attività particolari

### **DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE**

Dovranno essere considerati:

**NORME DI RIFERIMENTO:**

1. D.lgs. 152/2006
2. (\*) Regolamento Europeo (n. 1774/2002) relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale.

I **rifiuti prodotti** possono essere:

1. **Contenitori vuoti** contenenti i prodotti utilizzati durante la derattizzazione/disinfestazione,...
2. **Carcasse di roditori e altri animali** (\*)
3. **Esche usate**
4. **Guano di piccioni e altri volatile**

Per tutti i rifiuti indicati è importante:

- definire dove e quando siano stati **prodotti**,
- come **trasportare**. Devono essere utilizzati sempre mezzi iscritti all'Albo Gestori Ambientali,
- quali documenti utilizzare durante il trasporto (**FIR**),
- **Verificare** se applicabile il Regolamento Europeo (n. 1774/2002) e se sì, gestire come indicato nello stesso.

## Attività particolari

### **ASSISTENZA SU STRADA – INCIDENTE STRADALE**

Dovranno essere considerati:

**NORME DI RIFERIMENTO:**

1. Codice della strada
2. D.lgs. 152/2006

I **rifiuti prodotti** in caso di incidente stradale possono essere:

1. **rifiuti liquidi** (anche pericolosi) come olio, carburante, lubrificanti,...
2. **rifiuti solidi** (anche pericolosi) come vetro, pneumatici, pezzi di carrozzeria, batterie,....

Nel caso in cui **non intervenga un mezzo di soccorso**, sono i conducenti dei mezzi (proprietari degli stessi) che decideranno se i materiali generati si vogliano o si debbano considerare rifiuti. I veicoli vanno comunque rimossi dalla strada, e se rifiuti devono essere gestiti come tali (D.lgs. 152/06).

Nel caso in cui **intervenga un mezzo di soccorso e/o ci si trovi in una situazione d'emergenza sarà il proprietario della strada (pubblica o privata), direttamente o affidando a terzi, in qualità di detentore dei rifiuti a provvedere al ripristino e alla messa in sicurezza della strada** → applicando quanto indicato nel D.lgs. 152/06: trasporto (iscrizione all'Albo Gestori Ambientale, FIR), deposito temporaneo, recupero/smaltimento.



## Attività particolari

### **AUTODEMOLIZIONE – Circolare Agosto 98, II parte**

g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46, del D.lgs. n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al DM n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 22/1997.

I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.

#### ***Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.***

Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:

la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

In tali caso il "numero di registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Sul registro di carico e scarico previsto dal DM n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione.

In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al DM n. 148/1998.

Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## Attività particolari

### **MANUTENZIONE DEL VERDE**

Dovrà essere considerato:

#### **NORME DI RIFERIMENTO:**

1. D.lgs. 152/2006
2. Parere Ministro Ambiente

Chi si trova a produrre / detenere sfalci e potature, potrà:

non classificarli come rifiuti se sussistono le condizioni dell'art 185 del D.lgs. 152/2006 e succ. modifiche od integrazioni, o, in mancanza di tali condizioni (l'attività di provenienza non sia agricola o la destinazione non sia in agricoltura o nella produzione di energia) gestirli come sottoprodotti, purché vengano soddisfatti tutti requisiti previsti dall'art 184 bis del D.lgs. 152/2006.

#### **Parere Ministero Ambiente del 27/5/2015**

Ciò chiarito, pare utile precisare come le considerazioni suesposte valgono anche con riferimento ai residui di manutenzione del verde che possono essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, quando siano impiegati nel rispetto delle specifiche norme di settore (ad esempio - come nell'ipotesi dei materiali esclusi dalla disciplina rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 cit. - il rispetto della disciplina in materia di combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici) e sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06.

Al riguardo, si precisa come, in relazione alla fattispecie descritta, la nozione di residuo produttivo vada intesa in un'accezione ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalle attività indicate (manutenzione del verde), come anche confermato dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Consiglio di Stato, 6 agosto 2013, 4151).

diversamente vanno classificati come rifiuti, e a seconda della loro provenienza, come rifiuti urbani o speciale.

Inoltre sulla base dell'attività prevalente: impresa agricola, impresa di servizi, impresa industriale, ecc., si andranno ad individuare adempimenti e obblighi di contabilità ambientale.

## **Attività particolari**

### **LOGISTICA**

Anche questa risulta essere una situazione particolare, riscontrabile spesso nella distribuzione per conto di terzi.

Possiamo definire:

**Società A proprietario di un bene detenuto per la fase di logistica dalla società B.**

In virtù della nuova definizione di produttore iniziale di rifiuto che comprende sia il proprietario giuridico sia il soggetto che a seguito di una attività produce il rifiuto definirei:

A come produttore ma nella veste di proprietario giuridico - quindi con responsabilità di controllo su tutta quella che è la fase di verifica e controllo su chi affidare la gestione del bene che diventa rifiuto, in questo caso non apparirà mai sui documenti registri, formulari, sistemi, mud), B come produttore materiale - quindi nella documentazione registri e formulari apparirà B come detentore del rifiuto presso la propria sede, firmerà i formulari, eventualmente sistemi e mud.

*E' importantissimo definire bene e con chiarezza questi ruoli anche sui contratti.*